

Codice DB1413

D.D. 30 agosto 2013, n. 2001

**R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06.12.2004, n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 70/13 relativa alla realizzazione di opere sul torrente Bogna e sul torrente Deseno, nell'ambito del progetto di costruzione e esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione di acqua dallo scarico della centrale ENEL denominata Vagna, nei Comuni di Domodossola e Crevoladossola (VB).
Richiedente: Societa' HydraBogna srl.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Società HydraBogna S.r.l. con sede in Via Marconi n. 13 a Domodossola (VB) (omissis) alla realizzazione dei seguenti interventi e opere, nell'ambito del progetto di costruzione e esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione di acqua dallo scarico della centrale ENEL denominata Vagna, nei Comuni di Domodossola e Crevoladossola (VB):

- posa della condotta forzata su terreni demaniali a tergo della difesa spondale esistente in sponda sinistra del Torrente Bogna;
- attraversamento del Torrente Deseno con condotta forzata e relativa soglia di fondo a protezione della stessa;
- posa della condotta forzata su terreni demaniali in sponda sinistra del Torrente Deseno e relativa scogliera di protezione;
- posa della condotta di scarico acque turbinate su terreni demaniali appartenenti all'alveo del Torrente Bogna e relativa opera di scarico e dissipazione energia;

nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nel progetto definitivo approvato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola con Determinazione Dirigenziale del 5° Settore n. 1802 del 13/08/2013, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore, per quanto di competenza ai sensi del R.D. 523/1904;
- le sponde e le opere di difesa esistenti, interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il Soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante i lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

- il materiale di risulta provenienti dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi;
- il committente dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dei lavori il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole